CAMERA DEI DEPUTATI N. 414

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEMERARO GABRIELE, PIGNATELLI, DE MEO, NATALI LORENZO, SCARASCIA, DE MARIA, AGRIMI, CODACCI-PISANELLI, CAIATI, DE CAPUA, PRIORE

Annunziata il 26 novembre 1953

Estensione a favore di talune categorie di lavoratori agricoli delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sul pagamento dei contributi unificati per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi trova la giustificazione nell'atteggiamento aggressivo della classe padronale agraria, che ha imbastito presso l'Autorità giudiziaria migliaia di cause per rivalsa di contributi unificati a danno di braccianti che, per assicurare al bilancio familiare un modesto cespite, conducono poche aree di terreno.

Tale rapporto viene impropriamente chiamato di mezzadria o colonìa. Quando si pensa che il più delle volte l'ettaro di vigneto non assicura al bracciante di cui sopra 98 giornate di imponibile per coltura e 15 giornate di imponibile per miglioria, si è certi di trovarci di fronte a un lavoratore che, per non elemosinare tutto l'anno la giornata, se la procura direttamente.

Il procacciarsi volontariamente il lavoro per una parte dell'anno meriterebbe un premio; purtroppo però i fatti dimostrano il contrario, poiché i proprietari dei terreni concessi come sopra, prendendo le mosse dal decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, e da due sentenze della Cassazione in contrasto con la Magistratura di Firenze e di Enna, domandano la rivalsa nella misura del 50 per cento sull'importo delle sole giornate di coltura che sono dovute ai contributi unificati.

Le ragioni più sopra indicate giustificano a sufficienza il contenuto dell'unico articolo della presente proposta di legge, che serve ad eliminare ogni equivoco e a fissare che nessun rimborso può essere preteso dal concedente per coltura o migliaria, qualora il bracciante, sia esso denominato impropriamente mezzadro o colono, non riesca, in relazione alla estensione del fondo, ad effettuare 200 giornate lavorative per ogni unità atta al lavoro del suo nucleo familiare.

La presente proposta di legge era già stata presentata nella precedente legislatura ed esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite IX e XI.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, che escludono l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori per il pagamento dei contributi delle varie forme di assistenza e previdenza sociale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo stesso, sono estese a favore dei coloni, mezzadri e braccianti che, direttamente o col concorso di altre unità familiari, non raggiungono, in relazione alla estensione del fondo condotto, le 200 giornate lavorative per ogni unità familiare atta al lavoro.